



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DIMEDICINA
VETERINARIA
Department of Veterinary Medicine**

(Revisionato ed approvato dal Consiglio di Dipartimento in data 23 gennaio 2019)

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeVet), istituito con Decreto Rettorale del 23 febbraio 2016, registrato al n. 640/2016 in data 24 febbraio 2016.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

Il tema fondante e aggregante del Dipartimento è la formazione di medici veterinari e di professionisti connessi a settori propri delle scienze veterinarie, attraverso un percorso formativo multidisciplinare di attività ospedaliera e di ricerca, improntato alla prevenzione, alla diagnostica e alla cura delle malattie degli animali, alla tutela della salute degli allevamenti e della bontà delle produzioni, al trasferimento tecnologico e all'innovazione. In un'ottica di sanità pubblica veterinaria, e del più ampio obiettivo di "One-health", il Dipartimento persegue la finalità di garantire la salute e il benessere degli animali, dell'uomo e dell'ambiente. Il Dipartimento si impegna inoltre a sostenere responsabilmente le attività del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale, per quanto di propria competenza, ai sensi della normativa in vigore e in funzione delle risorse assegnate.

Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa in **via dell'Università n. 1 – 26100 Lodi (I)**.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento per tutelare la salute e il benessere dell'animale e la sanità pubblica sviluppa, coordina e promuove i settori propri della Medicina Veterinaria: le attività cliniche e diagnostiche, ambulatoriali e di campo, sia negli animali da reddito che d'affezione, che negli animali non convenzionali. Promuove altresì le attività connesse alla prevenzione, alla cura dei problemi comportamentali ed al rapporto animale/uomo, al controllo e alla prevenzione delle malattie diffuse degli animali e delle zoonosi e all'ispezione degli alimenti di origine animale. Completano il progetto le molteplici aree culturali e professionali riferibili alla medicina veterinaria: zootecnica, farmaco-tossicologica e alimentare, le scienze biotecnologiche e di base. Il Dipartimento opera come



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

struttura scientifica di riferimento nazionale e internazionale nelle discipline riconducibili alla salute, alla genetica, alle produzioni e al benessere animale.

2. I settori concorsuali di riferimento del Dipartimento sono i seguenti:

- 05/E1 - BIOCHIMICA GENERALE
- 05/E3 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
- 07/G1 - SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI
- 07/H1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA VETERINARIA
- 07/H2 - PATOLOGIA VETERINARIA E ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
- 07/H3 - MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE DEGLI ANIMALI
- 07/H4 - CLINICA MEDICA E FARMACOLOGIA VETERINARIA
- 07/H5 – CLINICHE CHIRURGICA E OSTETRICA VETERINARIA

3. Il Dipartimento può estendere la gamma dei settori concorsuali di riferimento, nell'ottica di acquisire nuove competenze utili a un migliore sviluppo delle sue attività scientifiche, didattiche, di innovazione e di trasferimento tecnologico.

4. Ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica, di innovazione e trasferimento tecnologico, il Dipartimento può, con delibera del proprio Consiglio, costituire nel proprio ambito specifiche unità operative, disciplinandone l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento organizza e svolge attività didattica per tutti i livelli di istruzione universitaria e post universitaria, volta a formare professionisti che operino nei vari ambiti di studio, ricerca, tutela, cura e promozione della salute e del benessere animale. Il Dipartimento, inoltre, riconoscendo l'imprescindibile legame tra ricerca, didattica, assistenza e innovazione, collabora con strutture pubbliche e private per svolgere attività assistenziale, di ricerca e di trasferimento tecnologico, al fine di garantire il fondamentale diritto alla salute dell'animale e dell'uomo.

2. In qualità di referente principale del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42) il Dipartimento definisce gli aspetti connessi alla formazione dei medici veterinari, in armonia con gli standard richiesti dalla vigente normativa, quale la Direttiva 2005/36/CE, recepita con la legge 6 febbraio 2007, n. 13, e dei professionisti di settori il cui soggetto principale è l'animale (da compagnia, produttivo, sportivo, a vita libera, non convenzionale) e il cui obiettivo è la tutela della salute animale e di quella pubblica. Strettamente connessa a questo è la tutela ambientale e territoriale, compreso il patrimonio genetico delle popolazioni animali, siano esse allevate o a vita libera. Il Dipartimento, al fine di raggiungere tali obiettivi opera nelle discipline riconducibili alla salute, alle produzioni, alla genetica e al benessere animale.



3. Nell'esplicitare i suoi compiti didattici il Dipartimento riconosce l'imprescindibile necessità di partecipare, insieme con i Dipartimenti affini, alla pianificazione di una strategia di crescita condivisa.

4. Il Dipartimento è Referente principale per

- Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42)

Referente associato per

- corsi di laurea in Allevamento e Benessere Animale (L-38)
- corso di laurea in Scienze delle Produzioni Animali (L-38)
- corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86)

Referente associato nell'ambito di collegi didattici interdipartimentali per

- corso di laurea in Biotecnologia (L-2)
- corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)

5. Modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui al comma 4 possono essere apportate sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo secondo le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 5

La formazione dottorale

Il Dipartimento promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Formazione permanente e continua e formazione specialistica

1. Il Dipartimento provvede al coordinamento, alla programmazione e alla gestione delle Scuole di Specializzazione di area veterinaria, ovvero a proporre di nuove, in ottemperanza all'art. 42 dello Statuto di Ateneo e all'art. 18 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il Dipartimento, secondo la normativa vigente, promuove l'attivazione di master, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative di formazione post laurea, quali programmi di *internship* e *residency*, nell'ambito dell'educazione permanente e continua in settori attinenti alle sue specifiche competenze anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, e ne cura lo svolgimento.
3. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo nonché del corpo docente e dei ricercatori sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo ed eventualmente di altri Atenei Nazionali e Stranieri.



4. Il Dipartimento inoltre idea, organizza e partecipa a eventi di promozione e divulgazione scientifica, di innovazione e trasferimento tecnologico rivolti ai professionisti della salute, agli esperti del settore e alla collettività.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento e organizzazione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale di ruolo in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.
4. Tutti i componenti del Dipartimento possono accedere alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto, di sicurezza e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento, in tutti i suoi ambiti, didattico, di ricerca e di terza missione, e di gestione e manutenzione delle infrastrutture, delle apparecchiature, dei materiali, dei dati e della sicurezza operativa nell'ambiente di lavoro.
3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, detentori di contratti occasionali o di incarichi professionali, laureati frequentatori, professori a contratto, *visiting scientist*,



visiting scholar, e *visiting professor*, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità e studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento, L'accesso e l'utilizzo delle strutture di Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà

Per esigenze di coordinamento didattico e una migliore gestione dei servizi didattici comuni, il Dipartimento di Medicina Veterinaria è raccordato alla Facoltà di Medicina Veterinaria congiuntamente al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, secondo quanto previsto dall'articolo 40 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 10

Organi del Dipartimento

Sono Organi del Dipartimento:

- a) Il Consiglio
- b) Il Direttore
- c) La Giunta
- d) La Commissione paritetica

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Compete al Consiglio di Dipartimento, quale organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento e in relazione alla natura di quest'ultimo, quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:
 - a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;
 - b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi sia alle linee generali annuali e triennali di attività che alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento, in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo;
 - c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- deliberazioni necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
 - f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
 - g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsto dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
 - h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
 - i) ottemperare agli obblighi derivanti dalla necessità di accreditamento permanente del corso di Laurea in Medicina Veterinaria, di cui il Dipartimento è referente principale, presso gli organismi internazionali di controllo e certificazione (EAEVE);
 - j) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Medicina Veterinaria, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;
 - k) sottoporre all'attenzione del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, di concerto con il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea triennali o magistrali;
 - l) proporre, sentito il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria, di concerto con il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;
 - n) esprimere al Senato Accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento;
 - o) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente, secondo le determinazioni del Senato accademico;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- p) esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;
- q) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di master universitari e corsi di perfezionamento; promuovere programmi di *internship* e *residency* e altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;
- r) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione delle Facoltà di Medicina Veterinaria, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della medesima Facoltà;
- s) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e dell'articolo 14 del Regolamento generale d'Ateneo;
- t) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria alla quale il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previsto dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo;
- u) proporre la costituzione di Centri e strutture di servizio secondo quanto definito dal titolo V dello Statuto di Ateneo;
- v) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca e di attività didattica; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni pubbliche e private; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;
- w) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito alle proposte pervenute dai Collegi Didattici interdipartimentali dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente associato e dal Comitato di direzione della Facoltà cui è raccordato;
- x) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;
- y) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dei servizi, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse; a tal fine approva la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e delibera il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;
- z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

2. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

3. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* nel corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria di cui il Dipartimento è referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un collegio interdipartimentale è richiesto il voto favorevole di tutti i dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.
4. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le limitazioni stabilite dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 14. Sono attualmente istituite presso il Dipartimento le seguenti Commissioni:
 - Commissione Assicurazione di Qualità EAEVE
 - Commissione Didattica di Dipartimento
 - Commissione EAEVE
 - Commissione Internazionalizzazione
 - Commissione Programmazione
 - Commissione Scientifica e di Ricerca
 - Commissione Terza Missione

Spetta ad ogni Commissione proporre un proprio regolamento di funzionamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento. La composizione in ogni caso deve garantire equilibrio di fasce e di genere e, in ogni caso, ispirandosi ai principi generali di rotazione.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto secondo le disposizioni previste dall'articolo 38 dello Statuto, integrate dalle norme generali stabilite dal Regolamento generale d'Ateneo e da quelle specifiche definite dal presente Regolamento.
2. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 - a) tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;
 - b) il responsabile amministrativo;
 - c) le figure di elevata professionalità eventualmente in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

inferiore a dodici mesi. Le figure di cui alla presente lettera e il responsabile amministrativo non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;

- d) una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio; la sua numerosità è pari alla media tra il 20% del personale interessato e il 20% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio;
- e) una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento pari al 15% degli interessati, arrotondata all'intero superiore, che si riduce a una unità qualora il numero complessivo degli assegnisti presenti nel Dipartimento sia inferiore a cinque;
- f) una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento pari al 10% degli interessati, arrotondata all'intero superiore, che si riduce a una unità qualora il numero complessivo dei dottorandi presenti nel Dipartimento sia inferiore a cinque;
- g) una rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento, determinata in uno specializzando per ciascuna scuola;
- h) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente principale o associato, secondo quanto stabilito dall'Ateneo.

3. I rappresentanti eletti di cui ai punti d), f), g) del comma 2 durano in carica un triennio accademico, mentre i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca durano in carica due anni. Parimenti per un biennio sono eletti i rappresentanti degli studenti. I rappresentanti delle componenti sopra indicate possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo e attivo.

Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. A norma dell'art. 62 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore, e la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa. Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le votazioni per l'elezione delle cariche di cui ai punti e), f) e g) del precedente comma con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento. La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al successivo comma 4, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.



5. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato, qualora siano assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero a un terzo delle sedute annuali.
6. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.
7. Previo parere favorevole della maggioranza degli aventi diritto, possono partecipare alle sedute del Consiglio, con parere consultivo e senza diritto di voto, studiosi ed esperti, anche non universitari, coinvolti nelle attività scientifiche del Dipartimento. La partecipazione al Consiglio di tali figure è limitata ai punti dell'ordine del giorno concernenti la loro attività di collaborazione con il Dipartimento.

Art. 13

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Ateneo e dal presente Regolamento. Spetta, in particolare, al Direttore assolvere i compiti previsti al comma 19 dell'art. 13 del Regolamento generale dell'Ateneo.
2. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio del Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del quorum richiesto, come indicato al successivo comma 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione al voto di almeno un terzo degli aventi diritto.



4. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.
5. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.
6. Il Direttore nomina un Vicedirettore, individuato tra i docenti a tempo pieno, che lo coadiuva e lo supplisce in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

Art. 14

La Giunta

1. La Giunta di Dipartimento è composta, oltre che dai membri di diritto, Direttore, Vicedirettore e Responsabile amministrativo, da un numero di membri pari al 15% dei componenti del Consiglio:
 - a) i Presidenti dei Collegi didattici dei corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, se appartenenti al Dipartimento, e una rappresentanza dei Collegi didattici di cui il Dipartimento è referente associato, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento;
 - b) il Direttore del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-sperimentale, il Direttore sanitario e scientifico del medesimo, se presenti all'interno del Dipartimento;
 - c) la componente elettiva della Giunta, in rappresentanza dei docenti del dipartimento, viene identificata garantendo la rappresentanza di tutte le fasce e, in particolare, delle fasce non già rappresentate nella Giunta, suddivisa in modo paritetico tra professori e ricercatori. L'elettorato passivo è attribuito, in considerazione della prospettiva di entrata in quiescenza, ai docenti che garantiscono la copertura dell'intero mandato. L'elettorato passivo è esteso a tutti i ricercatori a tempo determinato che, alla data delle elezioni, possano garantire la copertura di almeno 18 mesi di mandato. Il passaggio di fascia di un membro comporta la decadenza immediata dalla giunta e ne determina la sostituzione mediante elezioni suppletive;
 - d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti nel Consiglio di Dipartimento. Per tale elezione, l'elettorato passivo e attivo è attribuito ai soli rappresentanti del personale tecnico-amministrativo presenti in Consiglio, incluse le figure di EP, escluso il responsabile amministrativo;
 - e) sono comunque invitati alle sedute della giunta, con funzioni consultive, tutti i docenti del dipartimento che rivestano incarichi di Ateneo di alto profilo istituzionale (Prorettore, delegati del Rettore, componenti degli organi di governo).
2. L'elezione dei membri della Giunta avviene successivamente all'elezione del Direttore, e comunque entro un mese dal suo insediamento. Gli eletti restano in carica per un mandato di durata pari a quello del Direttore. L'elezione avviene a scrutinio segreto secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto, compresa la norma sulla limitazione dei mandati per quanto riguarda il personale docente.



3. La Giunta esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio di Dipartimento. Eventuali funzioni delegate dal Consiglio di Dipartimento vengono svolte con apposita delibera del Consiglio.
4. Essa viene convocata dal Direttore del Dipartimento che ne fissa l'ordine del giorno anche tenendo conto delle eventuali richieste di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei convocati con diritto di voto.
6. La verbalizzazione è affidata dal Direttore a un Segretario, di norma il Responsabile amministrativo, che redige il verbale della seduta. Tale verbale viene mantenuto agli atti ed è a disposizione di qualsiasi membro del Consiglio di Dipartimento che ne faccia richiesta.
7. Il funzionamento della Giunta è in generale disciplinato dalle stesse regole fissate per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento di cui al successivo art. 15.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio del Dipartimento

1. Le sedute ordinarie del Consiglio del Dipartimento sono di norma pianificate per semestre, e convocate dal Direttore che ne stabilisce di volta in volta l'ordine del giorno, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta, almeno dieci giorni prima della seduta, una richiesta sottoscritta da almeno 5 componenti del Consiglio. Il Consiglio è convocato, di norma, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno.
2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti proposti.
3. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso, sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.
5. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può comunque chiederne la verifica prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. In questo caso il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

6. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
7. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
8. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Per specifiche esigenze procedurali la votazione può essere effettuata per chiamata nominale o a scrutinio segreto. In ogni caso, modalità di votazioni diverse dal voto palese saranno comunicate contestualmente alla trasmissione dell'Ordine del Giorno del Consiglio. Le votazioni a scrutinio segreto anche per via telematica non si applicano per la chiamata dei professori e ricercatori.
9. La partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici, per quanto specificamente attinente alla sola copertura degli stessi, è riservata ai professori e ai ricercatori, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio del Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.
10. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità di professori e ricercatori da e verso il Dipartimento in sedute riservate alla partecipazione dei docenti e con limitazione di fascia corrispondente a quella del docente che chiede la mobilità e a quella o quelle superiori. Perché il Consiglio possa deliberare è necessario che alla seduta intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto; la deliberazione è assunta con la medesima maggioranza a voto palese, salvo differente richiesta anche da parte di un solo membro del Consiglio. Il Consiglio valuta la coerenza della richiesta con la missione del Dipartimento, il parere dei colleghi dello stesso SSD e dei settori affini a qualsiasi fascia appartengano, la produttività scientifica, la programmazione in essere, il giudizio sulla attività didattica e, per i SSD di competenza, l'impegno formalmente espresso a partecipare allo svolgimento dell'attività assistenziale in conformità con le direttive EAEVE.



11. Qualora siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio (comprese le situazioni che coinvolgano persone con le quali si abbiano legami di parentela o di affinità sino al quarto grado o rapporti di coniugio o di convivenza), la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.
12. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore, di norma il Responsabile amministrativo del Dipartimento. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.
13. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati dal verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.
14. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento vengono sottoposti ad approvazione nella loro completezza in apertura di una seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili a mezzo posta elettronica con sufficiente anticipo, di norma almeno una settimana prima della seduta nella quale devono essere approvati, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.
15. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.
16. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo



giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto. Le sedute telematiche sono proposte dal Direttore e convocate, previo opportuno sondaggio, qualora incontrino il consenso di almeno la metà dei membri del Dipartimento.

Art. 16

Commissione paritetica del Corso di Studio di cui il Dipartimento è Referente Principale

1. All'atto della sua costituzione, in quanto referente principale per il solo corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, il Dipartimento costituisce una Commissione paritetica docenti-studenti quale osservatorio permanente delle attività didattiche ai sensi e con le finalità del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e dell'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010. Nel caso di corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono invece costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.
2. La Commissione paritetica per il corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria è composta da un egual numero di docenti e di studenti: cinque per ciascuna parte. I docenti sono designati dal Consiglio di Dipartimento in modo da garantire, per quanto possibile, una completa rappresentatività del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Salvo indisponibilità, la stessa rappresentatività deve essere garantita per la componente studentesca, la cui designazione compete ai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento. Il Presidente della Commissione è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, fra gli studenti e convoca le sedute, stabilendone l'ordine del giorno.
3. Sono compiti della Commissione paritetica:
 - a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
 - c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
 - d) misurare ai sensi della normativa in vigore i risultati ottenuti nell'apprendimento;
 - e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
 - f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato Accademico, al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Collegio didattico del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e al Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria;

- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

4. Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione che siano utili per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3.
5. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.
6. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art. 17

Commissione paritetica docenti-studenti del Collegio Didattico Interdipartimentale

La Commissione paritetica studenti-docenti per il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea in Biotecnologia e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie si costituisce attraverso una o più delibere del Collegio medesimo, che ne definiscono i compiti, la composizione, i principi per la designazione della componente docente, del Presidente e del Vicepresidente, e le modalità d'elezione della componente studentesca.

Art. 18

Collegio didattico

1. Viene istituito il Collegio Didattico per il Corso di Studio per cui il Dipartimento di Medicina Veterinaria è Referente Principale, di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento.
2. Sono compiti del Collegio Didattico:
 - a) formulare proposte al Dipartimento in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
 - b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
 - c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
 - d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
 - e) applicare i piani didattici e coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello qualitativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

competenza, dal Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria cui questo è raccordato, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti Organi dipartimentali e di Ateneo;

- f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria:
 - lo svolgimento delle prove di accesso al Corso di Studio a numero programmato;
 - la composizione, su proposta del Presidente del Collegio, delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti e delle commissioni preposte allo svolgimento delle tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, da sottoporre alla approvazione del Consiglio, salvo attribuzione da parte di quest'ultimo delle relative deleghe;
 - la designazione, su proposta del Presidente del Collegio, dei controrelatori delle tesi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria;
- g) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
- h) esaminare e approvare i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi;
- i) deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti, dei titoli conseguiti e delle domande di trasferimento;
- j) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio;
- k) assolvere a tutti gli altri compiti conferiti, anche con delega operativa, dal Consiglio.

3. Fanno parte del Collegio Didattico, con diritto di voto, tutti i docenti, responsabili di insegnamenti nel corso di studio, che siano appartenenti al Dipartimento o ai Dipartimenti associati o ad altri Dipartimenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento referente in relazione ai corsi di studio di pertinenza. Alle riunioni del Collegio partecipano, con diritto di voto, anche i ricercatori che svolgono attività didattica integrativa nei corsi di studio di riferimento del Collegio; vi partecipano, altresì, senza che la loro presenza sia considerata ai fini della determinazione del numero legale per la validità delle sedute, e senza diritto di voto, i professori responsabili di corsi mutuati, i professori e i ricercatori di altro Ateneo a cui siano attribuiti per affidamento compiti didattici nei corsi di studio medesimi, i professori a contratto e il Personale Tecnico e Amministrativo che concorra direttamente alla didattica, limitatamente ai punti all'ordine del giorno relativi ai corsi di studio ai quali essi collaborino.
4. Il Presidente del Collegio Didattico convoca e presiede le riunioni del Collegio, svolgendo funzioni di coordinamento ed eventuali compiti a lui delegati dal Direttore.
5. Il Presidente è eletto dal Collegio Didattico, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento Referente Principale. E' eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio Didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Al Presidente compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

sottoponendo alla valutazione del Consiglio le situazioni che lo richiedano. Il Presidente esercita, inoltre, le eventuali attribuzioni delegategli dal Direttore del Dipartimento Referente Principale.

6. Il Presidente può designare tra i docenti di ruolo un Vicepresidente, di norma appartenente al Dipartimento Referente principale, che lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni, anche con il conferimento di compiti delegati.
7. Il Collegio Didattico può avvalersi del supporto di commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, cui potranno essere attribuite deleghe specifiche.
8. Il Collegio Didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di sei volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità, anche avvalendosi delle procedure telematiche come all'art. 15 comma 16 del presente regolamento. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per il Consiglio.
9. I verbali delle sedute del Collegio Didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento Referente Principale, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio, e ad informarne il Presidente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria cui il Dipartimento è riaccomodato. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione Generale dell'Ateneo.

Art.19

Collegi didattici interdipartimentali

1. In relazione ai corsi di studio indicati all'art. 4, di cui il Dipartimento ha la responsabilità in associazione con altri Dipartimenti, i compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza degli stessi corsi e gli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti sono esercitati, ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto, dai seguenti Collegi didattici interdipartimentali dei corsi di studio:
 - Biotecnologia (L-2)
 - Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9)
2. Fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche dei Dipartimenti interessati, ai predetti Collegi didattici interdipartimentali spettano, in particolare, i compiti stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 15 del Regolamento generale d'Ateneo.
3. Ciascun collegio didattico interdipartimentale è composto dai docenti appartenenti ai Dipartimenti interessati al corso o ai corsi di studio che ad esso fanno capo, responsabili di insegnamenti nei predetti corsi di studio, e dalle rappresentanze degli studenti presenti nei Consigli dei Dipartimenti associati iscritti al medesimo o ai medesimi corsi di studio. Sono altresì membri dei Collegi i professori e i ricercatori appartenenti ad altri Dipartimenti che svolgano compiti didattici per i corsi in questione. I



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

docenti di insegnamenti comuni a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi collegi, salvo che decidano di partecipare solo a uno o più di questi dandone comunicazione ai rispettivi Presidenti, ai Direttori dei Dipartimenti interessati e al Rettore. Partecipano ai Collegi didattici interdipartimentali di loro pertinenza anche i professori a contratto e il personale tecnico amministrativo del Dipartimento che concorre direttamente alla didattica nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, senza diritto di voto e senza che la loro presenza sia considerata ai fini del computo del numero legale. Del personale tecnico amministrativo autorizzato a partecipare ai diversi Collegi didattici interdipartimentali viene redatto annualmente un elenco a cura del Direttore del Dipartimento.

4. Ciascun Collegio didattico interdipartimentale elegge nel proprio ambito, tra i professori che ne fanno parte, un Presidente. Per l'elezione è necessario riportare, in prima votazione, i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda votazione è necessario riportare i voti della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora in seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio didattico interdipartimentale rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Il Presidente ha funzioni di coordinamento. Spetta al Presidente il compito di monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano.
5. Nell'ambito di ciascun Collegio didattico interdipartimentale è nominato un Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, redigendo insieme a questo l'ordine del giorno delle sedute del Collegio e predisponendo gli atti istruttori per l'adozione delle relative delibere. In accordo con i Direttori dei Dipartimenti che non esprimono il Presidente, il Vicepresidente è proposto dal Presidente e approvato dal Collegio.
6. I Collegi didattici interdipartimentali si riuniscono in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e, comunque, quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Per le norme di funzionamento dei Collegi didattici interdipartimentali valgono di norma le regole definite in merito al funzionamento dei Consigli dei Dipartimenti a questi associati.
7. I verbali delle sedute di ciascun Collegio didattico interdipartimentale, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci, e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia ai Direttori dei Dipartimenti associati che provvedono a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti ai relativi Consigli di Dipartimento, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9. I verbali sono inoltre trasmessi al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria, cui il Dipartimento di Medicina Veterinaria è riaccolto unitamente al Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. Per il corso di laurea in Biotecnologia, i verbali del relativo Collegio sono trasmessi anche ai Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà di Scienze agrarie e ambientali, di Scienze del farmaco e di Scienze e tecnologie, cui sono rispettivamente riaccolti gli altri Dipartimenti associati. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.



8. Ciascun Collegio didattico interdipartimentale adotta le proprie delibere con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
9. La condizione di Dipartimento responsabile, per le procedure che ne richiedano l'individuazione è attribuita al Dipartimento di appartenenza del Presidente di ciascun Collegio didattico interdipartimentale.

Art. 20

Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento generale e in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.
2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.
5. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dispone la formazione di un Collegio di probiviri composto da 3 personalità di riconosciuto equilibrio e competenza accademica individuate con lo scopo di comporre eventuali controversie che dovessero sorgere entro il Dipartimento.
6. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.